



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 92 del 01 dicembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati a livello regionale come “zona rossa” di Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV) e nei Comuni identificati a livello regionale come “zona arancione” di Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d'Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV).**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120
del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
del 9 novembre 2020, n. 149;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del

7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha sostituito il DPCM 24 ottobre 2020, fissando, dal 6 novembre, nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 3 dicembre 2020;

- l'Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 novembre 2020, ha identificato le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute 19 novembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 20 novembre 2020 ha rinnovato, con l'art. 1, l'Ordinanza del 4 novembre 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute 27 novembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 28 novembre 2020, a seguito di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del DPCM 3 novembre 2020, ha disposto, all'articolo 1, che per la Regione Calabria, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

- nella Regione Calabria si applicano pertanto, fino a tutto il 3 dicembre – salvo proroghe o nuove

determinazioni - le limitazioni supplementari esplicitate all'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 recepite con Ordinanza n. 90/2020;

CONSIDERATO altresì che:

- l'andamento epidemiologico regionale è in rapida evoluzione ed appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di mitigazione e contenimento dei contagi, in tutti i territori provinciali;
- l'analisi dei dati degli ultimi 10 giorni, realizzata dall'Unità di Crisi Regionale, ha evidenziato, in taluni territori, situazioni di criticità legate al cospicuo incremento assoluto e percentuale dei casi confermati che si traduce nell'incremento dei casi per 1000 abitanti, che ha assunto valori di gran lunga superiori a i dati medi regionali;
- nei Comuni di
 - a) Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV), si registra un'incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale, per tutte le aree geografiche;
 - b) Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d'Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV), si registra un trend di nuovi casi confermati che, pur in presenza di un apparente rallentamento della curva, impone l'adozione di misure intermedie associate alle "zone arancioni regionali" al fine di limitare i momenti di possibile assembramento che potrebbero dar luogo a nuovi contagi, non diversamente contenibili;

DATO ATTO, che:

- l'analisi dei dati di monitoraggio regionale è stata trasmessa ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30 novembre 2020;
- dai riscontri pervenuti degli stessi Dipartimenti si determinata la necessità di procedere con l'adozione delle misure previste dalla circolare del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020;
- le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
- le misure, nei Comuni di cui alle lettere a) e b) sopra riportati, devono essere rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, alla luce dell'analisi dei dati epidemiologici realizzata;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti – **dal 02 dicembre 2020 e fino a tutto il 12 dicembre 2020:**

- disporre, rispettivamente nei Comuni di **Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV)**,
 - a)** il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento ; in ogni caso, sia fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussista il divieto di accesso all'interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza , e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività; sia consentito, ai non residenti, l'attraversamento dei

comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;

b) che siano consentiti, all'interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e di quelli ritenuti essenziali, per come elencati **in allegato 1** alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l'Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come "zona rossa", nei quali l'andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione; resti consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Siano consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e gli spostamenti, entro i limiti previsti, per usufruire delle attività della ristorazione d'asporto;

c) che siano sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, indicate in allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020; siano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restino aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

d) siano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00** la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

e) siano sospese in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi e delle scuole dell'infanzia (servizi educativi 0-6 anni), con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resti consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con bisogni educativi speciali, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati;

- disporre, rispettivamente nei Comuni di **Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d'Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV)**,

a) che all'interno del territorio comunale non siano consentiti spostamenti delle persone fisiche, **dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo**. Siano consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all'Ordinanza n. 80/2020. Sia consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

b) siano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00** la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

c) si applichino le ulteriori limitazioni prevista dall'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, come recepite con Ordinanza n. 90/2020 e per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con il presente atto, debbano applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso;

- disporre per tutti i Comuni

a) che sia confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

b) che sia ribadita la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

-che i Dipartimenti di Prevenzione proseguano l'attività di monitoraggio sulla popolazione residente e forniscano assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro;

-dare atto inoltre che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; - che restino vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza;

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

DATO ATTO altresì che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero territorio regionale;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **dal 02 dicembre 2020 e fino a tutto il 12 dicembre 2020:**

1. Si dispone, rispettivamente nei Comuni di **Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio**

(RC), **Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV),**

a) il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento ; in ogni caso, sia fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussiste il divieto di accesso all'interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza , e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, per gli spostamenti connessi alle relative attività; è consentito, ai non residenti, l'attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;

b) sono consentiti, all'interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché di quelli ritenuti essenziali, per come elencati **in allegato 1** alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l'Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come "zona rossa", nei quali l'andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione; resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e gli spostamenti, entro i limiti previsti, per usufruire delle attività della ristorazione d'asporto;

c) sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, indicate in allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020; restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

d) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00** la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

e) sono sospese in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi e delle scuole dell'infanzia (servizi educativi 0-6 anni), con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con bisogni educativi speciali, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati;

2. Si dispone, rispettivamente nei Comuni di **Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d'Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV),**

a) che all'interno del territorio comunale non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, **dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo.** Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all'Ordinanza n. 80/2020. Resta consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

b) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00** la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

c) si applicano le ulteriori limitazioni prevista dall'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, come recepite con Ordinanza n. 90/2020 e per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con il presente atto, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso;

3. Si ribadisce per tutti i Comuni di cui ai punti 1 e 2:

- a) il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- b) la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

4. Si dispone che i Dipartimenti di Prevenzione proseguano l'attività di monitoraggio sulla popolazione residente e forniscano assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.

5. Si dà atto che:

- resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza;

6. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica l'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

7. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell'isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

8. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, all'ANCI per la trasmissione ai Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI, all'USR.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

Spiri
(F.to digitalmente)

ALLEGATO 1

Misure relative alla “zona rossa” regionale

1. Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.
2. Si ritengono situazioni di necessità quelle relative alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione. Si ritengono comprovate esigenze lavorative quelle relative alle attività, commerciali e produttive, ritenute essenziali, nonché quelle relative al personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Gli esercenti o gli operatori delle attività consentite sul territorio (secondo quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020) e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio comunale interessato, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Le misure di cui trattasi non si applicano alle categorie di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione , per le sue esigenze fisiologiche , sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute , ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto , anche in forma individuale . Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
10. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali (allegato 23 DPCM 3 novembre 2020) ed i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, da svolgersi all’esterno del territorio comunale interessato dalle limitazioni, lo spostamento dovrà essere motivato attraverso autocertificazione dalla quale si evinca che lo spostamento non è procrastinabile e l’attività consentita non può essere effettuata in assenza della persona fisica che richiede lo spostamento.